

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Rinnovo contrattuale e Proteste

1° Disdettare la delega

Quando i nostri lettori ci leggeranno, le vacanze per chi se l'è potute permettere saranno soltanto un lontano ricordo, ma di queste avremo tutti ancora una volta tratto la consapevolezza, per averlo toccato con mano, della forte diminuzione delle nostre retribuzioni, che è bene rammentare, sono ferme con il pagamento dell'ultima tranche di aumento retributivo al 1990, anno di scadenza del contratto.

Agostino Scaramuzzino

Ma prima di parlare del contratto, inopinatamente siglato da alcune organizzazioni sindacali, riteniamo sia importante soffermarci e spendere qualche parola su una vicenda che ha in questi ultimi tempi meritato (più per la tenacia di un quotidiano, "Il Giornale", che per la sensibilità degli altri), l'attenzione dell'opinione pubblica.

Ci riferiamo al problema della casa ed in particolare a quelle che costituiscono il patrimonio immobiliare di alcune casse di previdenza (INPS - INPDAI) o dei Comuni, acquistate con il denaro dei lavoratori, che finivano per essere prima assegnate non si sa bene con quali procedure ai potenti di turno (fra i quali non ci sorprende di trovare molti sindacalisti di professione) e poi locate agli stessi a prezzi stracciati.

Siamo di fronte ad un nuovo scandalo sociale che per dimensioni non ha nulla da invidiare a tangenti e poliziotti ed è riprovevole che in tutti questi anni, di fronte a migliaia di giovani in cerca affannosa di un lavoro e di una casa per iniziare una

loro autonoma vita, vi siano stati personaggi investiti di cariche pubbliche per elezione o noti per professionalità che abbiano oltre ai lauti stipendi tratto ragguardevoli e ulteriori vantaggi dal loro status, fino ad arrivare ad avere ciò che sicuramente sul piano morale non gli spettava (l'affitto di una casa). Ma su questo argomento vogliono essere chiari e non fare della facile demagogia. Trattando di questo ennesimo scandalo, dopo tangenti e poliziotti che ha marcato indelebilmente gli ultimi quarant'anni di vita sociale, non possiamo non essere intransigenti: riteniamo quindi che le case di

cui si parla, cioè quelle di proprietà dei Comuni o delle Casse di Previdenza o di altri enti non possano di norma essere assegnate a persone che rivestano cariche pubbliche (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali) o noti professionisti o amministratori di società che abbiano interessi diretti o indiretti con gli enti proprietari. Siamo dell'avviso che in linea di massima costoro, proprio perchè retribuiti (non importa se tanto o poco) per il loro incarico dalla collettività, o perchè godono di lauti introiti che proven-

(continua in quarta pagina)

ANCORA UN SOPRUSO

Ancora una volta siamo costretti a registrare da parte del Ministro della P.I. Gianfranco Lombardi un comportamento scorretto e antisindacale sfociato in un vero e proprio sopruso. Con tale atto il Ministro ha inteso "punire" la F.I.S. per la serrata azione sindacale svolta in questi ultimi mesi e culminata con il rifiuto di apporre la firma sia al Piano nazionale per l'aggiornamento (sul quale aspettiamo di conoscere la destinazione specifica dei 6.500 miliardi per l'editoria scolastica) che all'ipotesi di rinnovo contrattuale (un vero e proprio imbroglio).

Comunichiamo al Ministro e agli Uffici competenti che abbiano provveduto ad investire dell'accaduto l'autorità giudiziaria, e ne terremo informati i lettori.

Desideriamo rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i parlamentari che si sono interessati al problema ed in particolare all'on. VALENTINA APREA, nella qualità di responsabile scuola per Forza Italia e segretaria della Commissione Cultura della Camera, per la tempestività con la quale ha presentato al Ministro Lombardi una interrogazione sull'accaduto, che per mancanza di spazio pubblicheremo nel prossimo numero.



Rappresentatività sindacale

Intervista al Sen. Franco Righetti del C.C.D.

Nel precedente numero del giornale abbiamo pubblicato sul problema della rappresentatività sindacale e della c.d. chiusura del contratto scuola le interrogazioni presentate al Senato e alla Camera del Sen. Maceratini e dall'On. Napoli; questa volta abbiamo ritenuto, anche alla luce dei risultati sui quesiti referendari di intervistare sul problema della rappresentatività sindacale il Sen. Franco Righetti del gruppo dei Cristiano-democratici che ringraziamo per averci rilasciato la seguente intervista.

Come si nota dalle parole del nostro cortese interlocutore, impegnato nella Commissione Finanza e Tesoro, nella distrazione e oseremo dire nella disaffezione generale, dopo le dosi massicce di politica da cui l'opinione pubblica è stata investita negli ultimi tre anni, stanno per passare mutamenti epocali nella concezione dei rapporti sindacali, da cui non vorremo lasciarci sorprendere.

Domanda — Il Senato ha già licenziato un testo, rielaborato la proposta Smuraglia, sulla rappresentatività sindacale; tale testo, vista l'accelerazione impressa alla materia, sarà secondo LEI oggetto di una semplice lettura per l'approvazione da parte della Camera o è destinato a subire modifiche?

Risposta — Tutta la materia è destinata a subire radicali modifiche per l'affetto del risultato dei referendum e quindi, il problema dei soggetti legittimi a rappresentare i lavoratori non potrà che tornare in seconda lettura al Senato con importanti modifiche. Non mi sembra del resto possibile dimenticare il parere espresso nel 1974 dal Consiglio di Stato, che leggeva l'art. 47 della legge 249/68 come integrazione dell'art. 45 della stessa legge, pensato con lo scopo di assicurare la rappresentatività ai sindacati minori, ai fini di tutela della democrazia.

Domanda — Da più parti, e spesso non disinteressatamente, si invoca una semplificazione del quadro di riferimento dei sindacati abilitati alla trattativa, col pretesto del nuovo spirito tendente al criterio maggioritario nell'ambito della rappresentanza. Qual è il suo parere in proposito?

Risposta — Ritengo assolutamente necessario correggere la tendenza al monopolio della rappresentanza sindacale, tendenza che ha avuto una recente riprova nel settore scuola con la ripetizione della firma a parte del contratto avvenuta il 23 giugno ad opera dei tre soli sindacati Cgil, Cisl e Uil, giudicati dalla controparte governativa (l'ARAN, con il benestare del Governo) sufficientemente rappresentativi della categoria. A mio parere, comunque, non possono essere cancellate le forze sindacali storiche dei

(continua in quarta pagina)

Esami di riparazione

Qui di seguito pubblichiamo la conversione in legge 8 agosto 1995 n. 352 (del decreto 28 giugno 1995, n. 253), recante: "Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (G.U. n. 198 del 25/8/95).

Omissis

Art. 1

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-95, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole matern e della licenza di maestro d'arte.

2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 74, è aggiunta, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis comma 1."

c) all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva."

d) all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva";

e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;

f) all'articolo 196, il comma 2 è abrogato.

Riferimenti normativi:

— L'art. 74 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 reca disposizioni sul "calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado" e il comma 6 abrogato recitava: "Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate". Detto articolo, come modificato dall'art. 1, comma 2 lettere a) e b) del presente decreto-legge, attualmente così formulato:

"1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottare per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. (Soppresso).

7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento anche antime-

neità, di cui all'art. 192 è subordinata all'evento conseguito da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che prima del 15 marzo cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, paggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte o in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno di età sono altresì dispensati dalla presenta-

esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento.

5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno nella stessa scuola magistrale nella quale si sostengono gli altri esami".

— L'art. 196 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 reca disposizioni sugli "esami di licenza di maestro d'arte" e il comma 2 recitava: "Chi nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a ripetere o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico". Detto articolo così come modificato per effetto dell'art. 1 comma 2, lettera f) del presente decreto-legge è così formulato:

"1. Con apposito regolamento da emanarsi secondo le modalità i principi ed i criteri indicati nell'art. 195 sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte le relative prove di esame i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici".

— L'art. 193-bis del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 è stato introdotto dall'art. 2 del decreto-legge qui pubblicato.

Art. 2

Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione

1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193 sono inseriti i seguenti:

"Art. 193-bis (Interventi didattici ed educativi). — 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonomia programmatica dell'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuale passaggi di indirizzo nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur avendo pienamente conseguito i voti in più discipline gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-96.

4. Il consiglio di istituto con propo-

Misfatti in Alto Adige

Etnicismo, non federalismo, quello della S.V.P.

Un'altra tappa del progetto sudtirolese di separazione etnica fra gruppo di lingua tedesca e gruppo di lingua italiana sta per realizzarsi, dando attuazione alle promesse del presidente della provincia autonoma di Bolzano Luis Durnwalder, attraverso il progetto di provincializzazione della scuola, secondo un piano che non ha però voluto pubblicizzare.

Quando, infatti, il sovrintendente scolastico (cioè il provveditore agli studi) sarà scelto non più dal ministro, bensì dalla provincia autonoma, e l'autonomia delle istituzioni scolastiche porterà ad una radicale revisione dei programmi, è facile prevedere la strumentalizzazione politica di una scuola che - come è stato ben detto - "diventerà provinciale in tutti i sensi, mentre l'Alto Adige avrebbe tutte le opportunità di creare una nuova scuola di respiro europeo", nel quadro della realizzazione dell'Euregio.

Sarà necessario vigilare sulla cosa, visti i precedenti. Esistono infatti principi irrinunciabili nell'ambito dello stato giuridico-riguardo agli aspetti di libertà di insegnamento e autonomia della funzione docente, come anche di sovranità degli organi collegiali nel governo della scuola. Esiste anche una oggettiva necessità di gestire unitamente i contratti nazionali di lavoro e di non far uscire i sottosistemi scolastici tedesco, italiano e ladino dal circuito scolastico e culturale del paese.

Quando si viene a sapere dal quotidiano altoatesino di lingua tedesca che una figura istituzionale come l'intendente per la scuola di lingua tedesca è diventato membro della commissione interna della SVP (Schule zum Land) che ha il compito di "fiancheggiare tecnicamente le trattative con la Roma" non si può non essere preoccupati.

ridiano, degli interventi di cui all'art. 193-bis, comma 1."

— L'art. 193 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca disposizioni sugli "scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi". Detto articolo come modificato dall'art. 1, comma 2, lettere c) e D9 del presente decreto-legge, è attualmente così formulato:

"1. I voti di profitto e di condotta degli alunni ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

2. L'ammissione agli esami di ido-

zione di qualsiasi titolo di studio inferiore, tale età è abbassata a ventuno anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

4. Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva".

— L'art. 194 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca disposizioni sugli "esami finali nella scuola magistrale". L'ultimo periodo del comma 1 recitava: "Le sessioni di esami sono due". Detto articolo, così come modificato per effetto dell'art. 1 comma 2, lettera e) del presente decreto-legge, è attualmente così formulato:

"1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti

delibera approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definitivi in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

Art. 193-ter (Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica). — 1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio".

2. In sede di prima applicazione i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti di cui all'articolo 193-bis comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Autonomia scolastica

Le nostre osservazioni inviate ai membri della VII Commissione del Senato e della Camera alla proposta del Ministro Lombardi per il Disegno di legge sulla:

"Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica"

Nell'esaminare il testo del D.D.L. di cui all'oggetto, non può prescindere in questo momento da alcune valutazioni politiche vere e proprie che non possono essere disattese, pena il fallimento della riforma generale, cui l'autonomia è strumentale.

La pausa estiva, le probabili elezioni in autunno, un Governo alla fine del proprio compito programmatico-istituzionale, concorrono a rendere sempre meno opportuna una delega al Ministro "tecnico" su una materia così squisitamente politica e che richiede, per essere attuata con un disegno organico, tempi sicuramente più lunghi di quelli previsti.

Nel merito si è del parere che l'attuazione dell'autonomia scolastica, vista l'esperienza acquisita in materia e preso atto che lo stesso Ministro D'Onofrio si vede costretto a far decadere la delega ricevuta dal Parlamento, per la complessità della materia afferente, tra l'altro, sia al contratto di tutto il personale (Direttivi, Docenti e A.T.A.), sia alla riforma della scuola secondaria superiore, non possa essere realizzata attraverso una delega a legiferare così ampia, che di fatto concede carta bianca al Ministro ed espropria il Parlamento delle sue prerogative. Infatti in tale materia, a parere della scrivente Federazione, non si è sufficientemente cautelati dalla norma che prevede un semplice parere (che può essere disatteso) espresso per di più in appena trenta giorni dalle Commissioni parlamentari, che peraltro riteniamo debbano essere investite in modo diretto di tale problematica (possibilmente in sede legislativa) contestualmente all'esame sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e la riforma della Scuola.

In particolare la F.I.S. osserva che l'inserimento nel D.D.L. sulla autonomia del trasferimento del personale A.T.A. e degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dagli Enti Locali allo Stato, problema annoso da risolvere comunque al più presto senza la necessità di aspettare l'autonomia, i punti fondamentali e le soluzioni accennate sembrano ribadire le proposte del testo D'Onofrio. A parte la coincidenza di linea in fatto di autonomia didattica (organizzazione dell'attività, distribuzione dei contenuti, flessibilità dell'orario settimanale ecc.), di autonomia organizzativa (articolazione dei servizi amministrativi, gestione del personale, disciplina dell'orario ecc.), di autonomia finanziaria, di riforma degli organi collegiali e di individuazione dei diritti e dei doveri degli studenti, ci preme evidenziare due preoccupazioni:

La prima riguarda il concetto di "consorzio di scuole"; appare evidente che entrambi i testi (nel testo D'Onofrio non compare il termine consorzio) facciamo riferimento all'accorpamento di più scuole. Per la precisione il testo D'Onofrio prescinde dallo scopo della dirigenza ai Presidi che certamente non è sottovalutato (basta leggere le attribuzioni riprese pari pari dal testo Lombardi) ed afferma che la "riorganizzazione si realizza attraverso un piano pluriennale su base territoriale, volto a definire le dimensioni ottimali delle situazioni scolastiche".

Nel testo D'Onofrio si fa perno sul concetto di ottimalità che non punta prioritariamente sul rapporto costo-benefici, che viene messo in subordine. Il concetto di "ridimensionamento" nel

che possono essere, fra l'altro, espressioni di poteri interessati. nel testo "D'Onofrio" il servizio nazionale di valutazione resta all'interno del sistema, ma in condizione di autonomia. E' evidente che la preoccupazione del Ministro Lombardi di superare l'autoreferenzialità prevale, ma è anche fondata la preoccupazione che le agenzie esterne possano essere espressione di interessi esterni che possono condizionare il sistema, che da sé possiede gli strumenti di autocorrezione e soprattutto di controllo della autonomia dei singoli istituti. Le agenzie esterne non possono controllare "l'autonomia".

La relazione che accompagna il D.D.L. evidenzia "il carattere temporaneo delle disposizioni dell'art. 4 (Accademie e Conser-

Tasse universitarie

Interrogazioni parlamentari

Il governo (tecnico) Dini ricalca le orme dei governi Amato e Ciampi — la cui pesante eredità fu addossata al governo Berlusconi — e il suo Ministro dell'Università e Ricerca scientifica Salvini vuole nuovamente aumentare le tasse universitarie.

La denuncia viene dai parlamentari sen. Francesco Bevilacqua e on. Angela Napoli capigruppo di A.N. nelle Commissioni Istruzione di Senato e Camera: "Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 280 del 13 luglio 1995 ("Misure urgenti per le Università e gli Enti di ricerca"), contravvengono esplicitamente, nella forma e nella sostanza — spiegano i parlamentari di Alleanza Nazionale — a quanto contenuto nel precedente D.L., convertito nella legge n. 236 il 21/07/95, recante norme su "Provvedimenti urgenti sull'università" e a quanto ufficialmente verbalizzato negli atti parlamentari. Il ministro, inoltre, evidentemente colpito da un "raptus di onnipotenza", ha agito e legiferato al fine di ridurre le rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali delle Università, secondo una sua personale interpretazione, peraltro contraria alla legge n. 236. Ciò dimostra inequivocabilmente che il ministro Salvini ha un atteggiamento ostile nei confronti degli studenti".

Del resto, come sottolinea il prof. Cardone, responsabile dell'Ufficio università e ricerca di A.N. "Lo stesso decreto proroga la validità del Consiglio universitario Nazionale sino al 31/12/1995, modificando anche le norme sull'eleggibilità del Consiglio. A questo punto diventa lecito chiedersi se un simile atteggiamento e comportamento non rasenti l'incostituzionalità, prevaricando forse le prerogative del Parlamento".

testo Lombardi sembrerebbe indirizzare la razionalizzazione della rete scolastica in una sola direzione: quella degli accorpamenti rifluita nel concetto di consorzio.

Non si fa cenno alla necessità di "ridimensionare" le mega-scuole che sono delle realtà spesso del tutto ingovernabili, e, del resto, neanche vi è traccia dell'attenzione "sociale" così spesso mostrata su tali problematiche dal Ministro D'Onofrio.

Il concetto di "ottimalità" sembrerebbe, in definitiva, andare nelle due direzioni. La seconda preoccupazione riguarda le "strutture per la valutazione del sistema scolastico".

Il testo Lombardi fa riferimento ad "agenzie specializzate" (art. 2 comma 4) e nella presentazione si chiarisce il ricorso ad agenzie esterne. Ora è evidente che il sistema scolastico non può essere sottoposto alla verifica con strumenti "esterni"

vatori) ... in attesa del riassetto definitivo nel caso in cui le proposte parlamentari in materia abbiano ulteriore corso".

L'attuazione di tali precarie norme avrebbe a parere della scrivente un effetto destabilizzante sull'assetto delle istituzioni in parola che da qualche tempo sono soggetti di attenzioni populiste e demagogiche.

Sulle proposte parlamentari di modifica di tali istituzioni, si verrebbe a proiettare una serie di aspettative la cui mancata realizzazione finirebbe per innescare ulteriori motivi di tensione, delegittimando contestualmente l'amministrazione costretta già ad operare con difficoltà su istituzioni molto complesse.

La Federazione Italiana Scuola (F.I.S.) ringrazia per l'attenzione e rimane a disposizione per ulteriori contributi.

Roma, 11 luglio 1995

Disposizioni Ministeriali

**CIRCOLARE
MINISTERIALE N. 293
Prot. n. 9972/IM**

Roma, 2/9/1995

OGGETTO: Modalità di attuazione degli interventi didattici ed educativi di cui al D.L. 28 giugno 1995, n. 253 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352.

In relazione a quesiti pervenuti in ordine alle modalità di attuazione degli interventi didattici ed educativi indicati in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- Le norme contenute nella citata legge si iscrivono nel più generale disegno volto a rafforzare l'autonomia progettuale delle singole istituzioni scolastiche e a promuovere una maggiore flessibilità dei modelli di organizzazione didattica, in funzione di un arricchimento dell'offerta formativa.

- In tale prospettiva, le scuole possono programmare, per l'intera durata dell'anno scolastico e con criteri autonomamente definitivi, sia interventi didattici ed educativi integrativi per gli alunni il cui livello di apprendimento sia giudicato insufficiente, sia altri interventi di orientamento e approfondimento, ciò nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili allo scopo presso le singole scuole o in corso di ulteriore assegnazione da parte dei Provveditorati agli Studi, nonché di quelle che verranno assegnate all'inizio del prossimo anno finanziario, presumibilmente corrispondenti a quelle già attribuite alle singole scuole nel corrente anno finanziario.

- I criteri di svolgimento degli interventi integrativi da realizzare nel corso dell'anno scolastico possono prevedere, oltre che un'organizzazione degli alunni per gruppi anziché per classi, una scansione flessibile delle lezioni, con eventuali programmate interruzioni dello svolgimento dei programmi curricolari, salvo restando l'obbligo di assicurare almeno 200 giorni di effettive lezioni a tutti gli alunni.

- In relazione alle suindicate iniziative il Consiglio di istituto definisce un piano di fattibilità, che costituisce il limite finanziario delle attività da svolgere e che tiene conto, per quanto riguarda gli interventi didattici ed educativi integrativi, dello specifico finanziamento assegnato o da assegnare a ciascuna scuola ai sensi della citata legge, e per quanto riguarda gli interventi di orientamento e approfondimento della disponibilità finanziaria prevista dal fondo di istituto.

- Danno titolo al compenso previsto (41.000 lire lorde) le attività di insegnamento aggiuntive rispetto ai normali compiti di istituto svolte in attuazione della citata legge e cioè le attività prestate durante il periodo delle lezioni oltre l'orario d'obbligo - anche eventualmente nelle ore pomeridiane - e quelle prestate precedentemente o successivamente al periodo stabilito per lo svolgimento delle lezioni ovvero nel

corso dei periodi di eventuali interruzioni delle stesse, periodi nei quali, come è noto, i docenti non sono tenuti alla prestazione di attività d'insegnamento. Ciò, naturalmente, nei limiti dei finanziamenti assegnati a ciascuna scuola e salvo restando l'obbligo di compiere regolarmente le previste attività connesses all'insegnamento con riguardo alla partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

- Limitatamente all'anno scolastico 1995/1996 vi è comunque l'obbligo di realizzare - nella fase iniziale delle lezioni" attività integrative destinate agli alunni che, a conclusione dell'anno scolastico 1994/95, non abbiano interamente conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi previsti dagli ordinamenti degli studi, nonché, contestualmente, attività di orientamento e di approfondimento per gli alunni non destinatari delle prime. A tale obbligo corrisponde quello degli alunni di partecipare alle predette iniziative.

- La realizzazione di tali iniziative nella prima fase delle lezioni dell'anno scolastico 1995/1996 ai sensi dell'art. 193 bis, commi 1 e 3 del T.U. rientra nella normale attività didattica, pur presentando particolari caratteristiche di flessibilità e di differenziazione, e pertanto il relativo periodo è computabile ai fini del raggiungimento di almeno duecento giorni di lezione. Ne consegue che tali attività non danno titolo a compensi aggiuntivi, purché rientrati nell'ambito dell'orario di servizio.

- Ciò ovviamente non esclude che, nell'ambito dei criteri generali sopra ricordati, le singole scuole, nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esse assegnate, possano realizzare interventi integrativi aggiuntivi anche prima, durante e dopo la fase iniziale delle lezioni purché tali interventi rientrino in un'organica programmazione dell'istituto regolarmente approvata da parte degli organi competenti.

Con l'occasione si invitano le SS.LL. a fornire alle scuole nel breve tempo possibilmente, l'indicazione delle ulteriori disponibilità finanziarie che le stesse potranno utilizzare nell'ambito della complessiva disponibilità comunicata a ciascun Provveditorato agli Studi con C.M. n. 273 del 4 agosto 1995.

**CIRCOLARE
MINISTERIALE N. 290
PROT. N. 9921/LM**

Roma 1 settembre 1995

Oggetto: adempimenti di inizio d'anno - Nomi supplenti

In relazione agli adempimenti inerenti all'inizio delle lezioni si rammenta che i capi di istituto a norma dell'art. 20 comma 8 dell'O.M. n. 371 del 29/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati - qualora si debba procedere alla nomina di supplenti temporanei e non sono ancora state compilate le graduatorie di circolo o d'istituto per l'a.s. 1995/96 - a conferire le nomine utilizzando le graduatorie valide per il triennio scolastico precedente.

(continua in quarta pagina)

1° Disdettare la delega

(dalla prima pagina)

gono dalla loro nota professionalità non possano accedere - in questa fase storica che necessita della massima trasparenza - all'utilizzo di questo bene, la cui funzione, è bene ricordare, non è solo quella di costituire un investimento o una pubblica utilità per fasce di cittadini bisognosi, ma quella di esercitare una funzione sociale, cioè quella di calmierare il mercato della domanda e dell'offerta abitativa sotto il duplice aspetto della vendita e della locazione, che in questi ultimi anni per questo bene in assenza di un'autentica politica sociale ha raggiunto rispetto alle retribuzioni quotazioni da capogiro - ovviamente questo discorso non vale per le case di lusso o di prestigio situate nei centri storici, il cui rendimento deve essere finalizzato ad una vera e propria rendita di mercato.

Ma per tornare al problema del contratto rinnovato (l'ennesimo imbroglio) è bene questa volta reagire compatti ed assumere posizioni nuove e forti di reazione e non di rassegnazione, atteggiamento che per molti anni ha consentito ad altri di fare e disfare. Parlavamo di forte reazione e ci pare che questo sia il termine giusto, anche alla luce dei risultati referendari sulla rappresentatività sindacale e nella constatazione che il potere (ARAN e CGIL - CISL - UIL) si comportano come se nulla fosse avvenuto tant'è che hanno avuto l'impudenza il 17 luglio di riaprire il contratto per "aggiustare" l'art. 15 sui diritti sindacali che guarda caso, riguarda anche il rilascio e il rinnovo della delega sindacale.

Riteniamo che questo pessimo contratto possa rappresentare una volta per tutte l'occasione per la categoria per una riflessione a tutto campo sulla scuola intesa come servizio sociale pubblico e su chi per troppi anni si è arrogato il diritto di parlare in nome e per conto della categoria (rappresentatività sindacale). Proprio su questo punto desideriamo rendere noto che nonostante una recente legge abbia dimezzato i "mandarini sindacali" cioè coloro che non vanno a scuola per svolgere attività sindacale, vi sono oggi - prima erano molti di più - ben 520 (diciamo cinquecentoventi!) persone, cioè sindacalisti di CGIL - CISL e UIL) che dobbiamo mantenere e che a conclusione della loro "fatica" ci hanno nominato il

contratto che tutti conosciamo.

Forse sarebbe meglio rimandarli tutti a scuola; ne guadagnerebbero sicuramente i lavoratori e l'erario! Questo apparato burocratico costituito - come dicevamo da 520 persone diventata ancora più elefantico se si pensa che viene accresciuto dalle decine e decine di altri sindacalisti "piazzati" (per elezione o per designazione) nelle varie commissioni delle Sovrintendenze o dei Provveditorati ai quali vanno aggiunti quelli che usufruiscono del permesso sindacale (tre giorni al mese) per un totale a CGIL, CISL e UIL di circa 400.000 ore. Al mantenimento di questa vera e propria struttura pensa lo Stato nel modo che si è detto (523 distacchi) e il lavoratore con la ritenuta per delega sul proprio stipendio (una media di 10.000 lire mensili).

Il problema, come dicevamo, è squisitamente politico e non più procrastinabile ed allora ben vengano le agitazioni, le mobilitazioni comunque etichettate, SNALS, FIS, GILDA, COBAS: la consegna è quella di far sì che in ogni scuola vi sia una protesta ferma, compatta e che coinvolga quanto più possibile tutto il personale, le famiglie e i ragazzi. Ai capi d'istituto rivolgiamo un pressante appello a schierarsi con la categoria senza inseguire false chimere (dirigenza o pasticciacci comunque etichettati) perchè è l'unità a dare un forte potere contrattuale a tutti, un modesto aumento retributivo di poche lire e le tante promesse potrebbero rappresentare per i direttivi solo una trappola allettante.

Al di là delle piccole cose e delle tentazioni di parcellizzare le richieste, siamo dell'avviso che sia necessario dare un segnale forte ed immediato ai sindacati di regime CGIL - CISL - UIL e questo può essere fatto per il momento con la disdetta della delega sindacale che va data subito, cioè entro il 30 ottobre (pena l'automatico rinnovo); tale gesto rappresenterebbe sicuramente una lezione per far cessare un potere sindacale ridotto ad essere un apparato burocratico di regime.

Un'occasione da cogliere per riscrivere le regole sulla democrazia sindacale rappresentativa e cancellare un feudo sindacale durato fin troppo.

Agostino Scaramuzzino

Intervista

(dalla prima pagina)

comparti, cioè firmatari dei precedenti contratti proprio in un momento di riscrittura delle regole del gioco.

Domanda — Cosa pensa della formale estromissione della FIS (e di altre organizzazioni sindacali) dalla trattativa per il contratto?

Risposta — Nel Caso specifico, non ritengo assolutamente accettabile un tale trattamento nei confronti di una organizzazione come la FIS, firmataria di tutti i contratti scuola dal 1982 in poi e destinataria dei permessi sindacali annuali retribuiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 262. Ma mi preme sottolineare un altro aspetto della questione, di non lieve rilevanza sul piano della legittimità degli atti, e soprattutto indicativo di modi ambigui — starei per dire dei colpi di mano — con cui si va realizzando una politica liberticida: il DPCM 27/10/1994, che disciplina tutta la materia dei distacchi-attese e dei permessi sindacali (con le sperequazioni che sono sotto gli occhi di tutti, determinate da parametri che portano, su 802 aspettative sindacali, ad attribuire 523 a CGIL, CISL, UIL) viene pubblicato sulla G.U. in data 5/4/1995. Durante quello che potremo chiamare il suo periodo di "latenza" il Ministro per la Funzione Pubblica emana un altro DM in data 1/12/1994 che viene pubblicato sulla G.U. in data 22/12/1994 (al riparo delle ferie natalizie); ma la legittimità del secondo discende dal primo, che a tale data non era ancora vigente!

Domanda — Quali osservazioni formulerebbe sullo specifico del contratto scuola?

Risposta — Fra le tendenze del momento che mi sembra necessario contrastare, metterei la volontà dichiarata da alcuni soggetti e molto gradita al Governo, che ha già tentato di farne passare una analoga - senza successo - nel contratto dei ministeriali, di dividere all'interno del comparto il contratto della scuola secondo una frammentazione per area (direttivi, docenti, ATA): è del tutto evidente che nel settore attribuzioni e competenze di tali figure professionali sono interconnesse ai fini del funzionamento dell'istituzione scolastica.

Peraltro, in via più generale, è certo poco corretto il modo di procedere del Governo, che disattendendo completamente il lavoro di documentazione e monitoraggio sul processo di elaborazione del contratto compiuto dalla Commissione Cultura della Camera. Mi sembra del resto che della materia dovrebbero essere investite anche le Commissioni Lavoro, come avvenne per i problemi del reclutamento del personale nella precedente legislatura. A questo fine penso di stabilire le opportune intese con il collega Brienza ns. capogruppo nella VII Commissione permanente del Senato.

Domanda — Sul piano più generale della dialettica politica.

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 13/09/1995 - Stampato il 16/09/1995

quale suggerimento si sentirebbe di dare per migliorare la vivibilità della vita pubblica?

Risposta — Ritengo indispensabile il riequilibrio dei poteri, nel senso di una riduzione delle prerogative del sindacato a favore di un più armonico "concerto" dei vari soggetti presenti in una democrazia complessa quale la nostra, per evitare trattative a senso unico, come è invece avvenuto nella riforma delle pensioni, dalla quale il Parlamento è stato tenuto intenzionalmen-

te lontano fino all'ultimo atto. Così, come la riforma della scuola secondaria superiore non può stravolgere per via amministrativa lo stato giuridico dei lavoratori della scuola - oggetto di trattativa contrattuale -, è altrettanto vero che la riforma non può essere demandata alle sole organizzazioni sindacali, disattendendo la complessità del dibattito pedagogico in corso, che vede interessate associazioni professionali e vaste aree di opinione pubblica, religiose e laiche.

Disposizioni Ministeriali

(dalla terza pagina)

Tale disposizione è applicabile anche la copertura temporanea di posti vacanti o di fatto disponibili.

A tal proposito si precisa che, analogamente a quanto previsto dalla C.M. n. 266 del 3 agosto 1995, concernente la programmazione delle nomine in ruolo per il personale docente della scuola secondaria di II grado, i capi di istituto dovranno a seguito della emanazione del D.M. n. 334/94 e successive modifiche procedere:

a) a rettificare la denominazione delle graduatorie corrispondenti nel caso in cui si sia modificata esclusivamente la denominazione della classe di concorso del precedente ordinamento; b) ad unificare le graduatorie nel caso di classi di concorso che, ai sensi del citato D.M. sono confluite per l'accorpamento in un'area disciplinare più ampia in modo che in tali graduatorie relative alle classi di concorso accorpate, secondo i punteggi e le precedenza delle graduatorie di origine a parità di punteggi e le precedenza delle graduatorie di origine a parità di punteggio si avrà riguardo all'età; c) ad attribuire nel caso di diversificazio-

ne degli insegnamenti compresi nella classe di concorso del precedente ordinamento - le nuove classi di concorso alle reative graduatorie sulla base delle corrispondenze previste nel citato D.M. 334/94 e secondo le ulteriori indicazioni trasmesse a suo tempo con comunicazione di servizio in data 4/2/95.

La nota 1) al già citato art. 20 prevede altresì che i Capi di istituto revochino le nomine precedentemente conferite non appena sia possibile provvedere alla copertura degli stessi posti sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto.

Si fa presente infine con riserva di successive istruzioni che in base agli artt. 18 e 47 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, stipulato il 4 agosto 1995 ed entrato in vigore a decorrere dalla stessa data, debbono essere stipulati secondo le modalità e con gli elementi di cui ai suddetti articoli contratti individuali di lavoro a tempo determinato in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza temporanea.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano ovviamente anche per la copertura di posti di sostegno.